

TABELLA 2

Determinazione della spesa per il personale e delle facoltà assunzionali (anno -----)	
abitanti 31/12/20-- n. -----	
DM 17/03/2020 - Circolare 13/05/2020	
MACROAGGREGATO BDAP:	
U.1.01.00.00.000	
U1.03.02.12.001	
U1.03.02.12.002	
U1.03.02.12.003	
U1.03.02.12.999	
IRAP	
	Totale
IRAP (detrarre)	
Totale spesa personale al netto dell'IRAP	

TABELLA 2 DA INSERIRE NELLA TABELLA

VERIFICA CA
TOTALE SPESA DI PERSONALE (A) - Ultin
TOTALE ENTRATE
TOTALE ENTRATE
TOTALE ENTRATE
TOTALE ENTRATE COME DA RI
MEDIA I
FCDE PREVISIOI
MEDIA ENTRATE C
RAPPORTO % TRA SPESA PERSONALE E M
INSERIMENTO DEL COMUNE NEL
VALORE SOGLIA PRE
MASSIMA SPESA PERSONALE CONSENTITA (MEDIA E
DIFFERENZA SPESA PERSONALE TEORICA CONSENTITA E SI

ART. 4 DM 17/3/2020

TABELLA 1
a
b
c
d
e
f
g
h
i

ART. 6 DM 17/3/2020

TABELLA 3

a

b

c

d

e

f

g

h

i

VERIFICA SPESA PERSONALE RENDICONTO 2023
1.275.344,00
0,00
0,00
0,00
0,00
122.029,86
1.397.373,86
122.029,86
1.275.344,00

Tale valore tiene conto della sterilizzazione delle spese

VALORE SOGLIA
rendiconto di gestione approvato ESERCIZIO 2023
ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO 2023
ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO 2022
ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO 2021
RENDICONTI APPROVATI ULTIMO TRIENNIO
ENTRATE CORRENTI
ENTRATE ASSESTATA ESERCIZIO X
ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (B)
MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (C= A/B %)
VALORE DELLA FASCIA DI INSERIMENTO DEL DM - ART. 3
VALORE PREVISTO DALL'ART. 4 DEL DM (D)
ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE X VALORE SOGLIA) (E=BxD)
SPESA PERSONALE ULTIMO RENDICONTO APPROVATO/ESERCIZIO X (E)

Comuni con meno di 1.000 abitanti	29,50%
Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	28,60%
Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	27,60%
Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	27,20%
Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	26,90%
Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	27,00%
Comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	27,60%
Comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti	28,80%
Comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	25,30%

Comuni con meno di 1.000 abitanti	33,50%
Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	32,60%
Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	31,60%
Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	31,20%
Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	30,90%
Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	31,00%
Comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	31,60%
Comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti	32,80%
Comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	29,30%

1.275.344,00
4.312.489,00
4.046.285,00
3.966.150,00
12.324.924,00
4.108.308,00
741.186,00
3.367.122,00
37,88
FASCIA (D)
27,20%
915857,18
-359.486,82

Tale valore tiene conto della sterilizzazione delle spese
Tale valore tiene conto della sterilizzazione delle spese
Tale valore tiene conto della sterilizzazione delle spese

INDICARE IL VALORE SOGLIA CORRISPONDENTE ALLA FASCIA DEMOGRAFICA DELL'ENTE - TABELLA 1 O TABELLA 3

ALLEGATO AL VERBALE .../2025 PER ASSEVERAZIONE EQUILIBRI

COMUNE DI _____

PIANO FABBISOGNI DI PERSONALE TRIENNIO 20

CHECK LIST	SI
Il Comune ha approvato il Bilancio Previsione?	
Il Comune ha approvato il Rendiconto?	
Il Comune è inadempiente agli invii BDAP?	
I vincoli di finanza pubblica (ex pareggio di bilancio) sono stati rispettati negli esercizi precedenti?	
I nuovi vincoli di finanza pubblica sono rispettati nel bilancio corrente?	
Il Comune risulta strutturalmente deficitario? Indicare eventuali parametri positivi con relativo calcolo	
Il Comune rispetta gli indicatori di tempestività pagamenti e normativa FGDC	
Verificare parametri di deficitarietà calcolati ultimo rendiconto approvato	
La proposta di delibera del PFP e/o relativa modifica contiene i dati di dettaglio relativi alla spesa di personale programmata nelle varie annualità?	
Nel PFP è indicata l'eventuale maggiore spesa di personale rispetto alla situazione di partenza?	
Alla proposta è allegata una relazione del Responsabile Finanziario sugli equilibri di bilancio oggetto di esame?	
La proposta di delibera del PFP e/o relativa modifica comporta una variazione di bilancio o la maggiore spesa risulta già coperta sul bilancio?	
Sono presenti i prospetti degli equilibri di bilancio per tutto il periodo considerato nel PFP?	
Sono state evidenziate le entrate e spese correnti ricorrenti/non ricorrenti?	
Sono stati evidenziati i criteri di calcolo del FCDE?	
Sono stati calcolati gli indicatori di bilancio (sotto riportati) aggiornati alla situazione attuale?	
Il conto economico degli ultimi tre esercizi presenza una perdita?	
Il patrimonio netto del Comune è positivo?	
L'asseverazione debiti e crediti con le società e gli organismi partecipati presenta delle criticità?	
La situazione delle società e gli organismi partecipati presenta delle criticità?	
La Corte dei conti ha segnalato gravi irregolarità nell'ultimo triennio?	
RGS, ANAC o altre istituzioni hanno rilevato criticità nell'ultimo triennio?	
FCDE e Fondo Rischi da contenzioso sono calcolati correttamente?	

EVENTUALE TABELLA 3 DA INSERIRE NEL PARERE	
TIPOLOGIA DI INDICATORE	ANNO 2021
RIGIDITA' STRUTTURALE DI BILANCIO - INCIDENZA SPESE RIGIDE SU ENTRATE CORRENTI (Disavanzo + spesa personale + debito)/entrate correnti)	
INDICATORE EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO - INCIDENZA SPESA PERSONALE SU SPESA CORRENTE	
INCIDENZA SALARIO ACCESSORIO ED INCENTIVANTE RISPETTO AL TOTALE SPESA CORRENTE (indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro)	
INCIDENZA SPESA PERSONALE FORME CONTRATTO FLESSIBILE (indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile))	

INDICATORE EQUILIBRIO DIMENSIONALE IN VALORE ASSOLUTO - SPESA DI PERSONALE PROCAPITE (Popolazione al 1 gennaio anno di riferimento)	
VERIFICARE IL RAPPORTO TRA NUMERO DIPENDENTI E POPOLAZIONE	

BRI PLURIENNALI DI BILANCIO

125 - 2027

[illegible]

VALORE		VALORE (se calcolo possibile)			
ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027

RIGA 7

POSIZIONE	RISULTATO	TOTALE
10100	25%	
5000		
9800		
9200		
34100	8525	42625

RIGA 8

POSIZIONE	RISULTATO	TOTALE
14068,8	7271,65	21340,45

COMANDO

8564,94 BRIGUGLIO
31449,35 SEGRETARIA
40014,29



COMUNE DI FURCI SICULO

(Città Metropolitana di Messina)

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 35 del 10 Aprile 2025

Il giorno 10 del mese di Aprile dell'anno 2025, il revisore unico del comune di Furci Siculo (ME), dr Micale Giuseppe, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 17 luglio 2024, è convenuto presso il proprio studio in Capo d'Orlando, per esaminare e prendere atto della proposta di deliberazione di Giunta Comunale n 93 del 31 Marzo 2025 avente ad oggetto:

- **APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2025/2027 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2025 – AGGIORNAMENTO SEZIONE 3.3 – SOTTO SEZIONE 3.3.1 “LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA DELLE RISORSE UMANE” DEL PIAO 2025-2027.**

Il Revisore Unico, dopo aver esaminato i documenti trasmessi, a mezzo PEC in data 03 Aprile 2025 ed aver chiesto i dovuti chiarimenti, espone quanto segue:

Il Revisore,

- **Richiamato** il verbale n. 26 del 23 gennaio 2025, con il quale l'Organo di revisione ha espresso parere al Bilancio di Previsione 2025-2027, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 27 Febbraio 2025;

Visti:

- il paragrafo 8.2 Parte 2, del principio contabile applicato di cui all'allegato 4.1) al D.Lgs.n.118/2011, come aggiornato e modificato dal DM 25/07/2023, recante “La parte 2 della Sezione Operativa comprende la programmazione ... e delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base alla normativa vigente. ... La programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”;

- l'art. 6 "Piano integrato di attività e organizzazione" del D.L. n.80/2021, convertito con modificazione nella legge 113/2021;
- il Decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica del 30/06/2022 n. 132, pubblicato nella G.U. n. 209 del 07/09/2022, relativo al regolamento che definisce i contenuti e lo schema tipo del Piano integrato di attività e organizzazione;
- l'art. 7 del Decreto n. 132/2022 che prevede al comma 1 "Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione;
- l'art. 8, comma 2 del Decreto n. 132/2022 che prevede "In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci";
- il D.P.R. 24/06/2022 n. 81 relativo al Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione;

Richiamati:

- l'art. 39 della legge 449/1997 che dispone al comma 1 "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale ...";
- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, che prevede "... gli organi di revisione contabile degli enti locali ... accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";
- l'art. 91, D.Lgs. n. 267/2000 che prevede "Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- l'art. 6 del D.Lgs. n.165/2001 che prevede al comma 2 "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche

adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...”;

- l’art. 1, comma 102 della Legge 311/2004 che prevede “Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica”;
- l’art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che prevede “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;
- l’art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede, in caso di mancato rispetto del comma 557, l’applicazione del divieto di cui all’art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, “in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;
- l’art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall’anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all’anno precedente;

Preso atto che:

- il D.L. n. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell’art. 1 della Legge 296/2006 “riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;
- l’articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l’onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;

- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

Rammentato che:

- l'art. 3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art. 14 bis del D.L. n. 4/2019, prevedeva "Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...)"
- il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 disponeva "per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over";

Visti:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa

di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;

- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019 che prevede in particolare all’art. 4, comma 2 “A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall’art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell’art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

Preso atto:

- **che dal 01/01/2025 non è più applicabile l’art. 5, comma 1 recante** “In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all’art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell’art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione e del valore soglia di cui all’art. 4, comma 1”;
- **che il D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 126 del 13/10/2020, all’art. 57, comma 3-septies, stabilisce che** “A decorrere dall’anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l’entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”;

Richiamate:

- la deliberazione n. 65 del 22/04/2021 della Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, che ribadisce la neutralità della spesa e dell'entrata delle assunzioni etero-finanziate;
- la deliberazione n. 85 del 19/05/2021 della Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, nella quale viene precisato "... che anche la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d'anno costituisce assunzione di personale, possibile entro i limiti di capacità del Comune segnati dall'applicazione delle nuove regole; mentre l'asserita neutralità sul bilancio dei relativi oneri rappresenta elemento che non può acquisire autonoma rilevanza rispetto alla sostenibilità finanziaria della spesa sottesa a quelle regole".
- l'art. 1 del D.L. 80/2021, convertito con modificazioni nella legge 113/2021 che prevede al comma 1 "... le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto. A tal fine, con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le amministrazioni titolari dei singoli interventi possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il predetto personale da rendicontare a carico del PNRR. Il predetto reclutamento è effettuato in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica delle amministrazioni interessate. ...";
- la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 4 del 18/01/2022 avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative", che definisce i costi di personale ammissibili al PNRR e le modalità di verifica dell'ammissibilità;
- **Visto** l'art. 31 bis, D.L. n. 152/2021, convertito con modifiche nella L. n.233 del 29/12/2021 che prevede al comma 1 "Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di "scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché

dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite della spesa aggiuntiva individuata in applicazione del presente comma;

- **Considerato** che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano triennale dei fabbisogni di personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modificazioni ed integrazioni in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;
- **Rilevato** che i Dirigenti/Responsabili dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o personale in esubero;

Preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557-quater della L. n. 296/2006, per il triennio 2025-2027, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta del Piano;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

Rilevato che risulta rispettato:

- l'art. 60 del CCNL 2019/2021 ed in particolare quanto previsto dal comma 3 "Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per gli enti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel caso di inizio di attività in corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento dell'assunzione";
- l'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs.n.165/2001 "E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinato responsabilità erariale. ...";

Rilevato che:

- il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta riepilogato come segue:
 - anno 2025 euro 1.335.373,90
 - anno 2026 euro 1.328.342,27
 - anno 2027 euro 1.328.575,55

la tabella del dettaglio viene allegata al presente verbale costituendone parte integrante e prodotta con il nome di TABELLA 1.

Considerato

- che le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

Rilevato che:

- il Comune di Furci Siculo si colloca nella fascia demografica lett. D) (popolazione da 3000 a 5000) della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento pari a 3248;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2023) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2021-2022-2023) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2023) si attesta al 37,88%, al di sopra della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 27,20%, come riportato nella sottostante tabella:

La tabella del dettaglio viene allegata al presente verbale costituendone parte integrante e prodotta con il nome di TABELLA 2.

Rilevato

- che secondo le disposizioni di cui all'art. 7 del più volte citato DM 17/03/2020 per gli enti virtuosi ... "La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ...";
- che con la proposta del Piano dei fabbisogni di personale 2025-2027 per il 2025 sono previste assunzioni di personale a tempo indeterminato per un ammontare complessivo di n. 60.103,14 – unità di cui:
 - n. 0 (ZERO) – unità area funzionari ed elevata qualificazione;
 - n. 1 (UNO) – unità area degli istruttori €. 31.653,07;
 - n. 1 (UNO) – unità area degli operatori esperti €. 28.450,07;
 - n. 0 (ZERO) – unità area degli operatori.

per una spesa complessiva di euro 61.202,28 pari al 30% DEL TURN OVER 2024, in quanto l'ente essendo sopra la soglia non può utilizzare l'intera capacità assunzionale. valore soglia di cui alla tabella 1 del DM 17/03/2020;

visti

- dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 dal responsabile del servizio, Dott.ssa Antonella Bongiorno in data 03 aprile 2025,;

per tutto quanto sopra espresso ed a seguito dell'istruttoria svolta;

rammenta

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 del medesimo decreto le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2025-2027 consente di rispettare:

- *il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006;*
- *il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 e s.m.i.;*
- *il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e del DM 17/03/2020 in quanto:*

ENTE NON VIRTUOSO

l'Ente, presentando un valore soglia superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del DM 17/03/2020, ha applicato un turnover pari al 30% fino al conseguimento del predetto valore soglia;

ESPRIME

- **parere favorevole** alla proposta del Piano dei fabbisogni di personale 2025-2027, inserita nella sottosezione 3.3 del redigendo Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027.

IL Revisore Unico
Dr Micale Giuseppe
Firmato digitale

Si allegano:

- **TABELLA 1;**
- **TABELLA 2.**